

COMUNICAZIONE INFORMATIVA

Flores della regale di comportamente del Distributore

cienco delle regole di comportamento dei distributore
Nome e Cognome
iscritto nella sezione E del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209/2005 (c.d. RUI), con il numero

il quale opera per l'intermediario Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. (di seguito "Allianz Bank") iscritto nella sezione D del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209/2005 (c.d. RUI) con il numero D000073869.

SEZIONE I – REGOLE GENERALI PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI

L'intermediario:

- a. è obbligato a consegnare o trasmettere al contraente un documento contenente le informazioni di cui all'art. 133, comma 2, lett. a) del Regolamento Intermediari prima dell'effettuazione dell'operazione, a meno che le predette informazioni siano già state fornite al momento della instaurazione del rapporto con il cliente. Il documento sarà inoltre messo a disposizione del pubblico nei locali dell'intermediario, anche avvalendosi di apparecchiature tecnologiche, e pubblicato sul suo sito internet;
- b. è obbligato a fornire al cliente le informazioni di cui all'art. 133, comma 2, lett. b) del Regolamento Intermediari prima di ciascuna operazione avente ad oggetto un prodotto assicurativo di investimento mediante la consegna o la trasmissione di un apposito documento;
- c. è obbligato a consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- d. qualora fornisca consulenza su prodotti di investimento assicurativi, è obbligato a proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze assicurative del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
- e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, è obbligato a informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- f. è obbligato a valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché ad adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- g. è obbligato a fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.